



MUNICIPIO

Lugano, 21 dicembre 2018 trs
centro inf.: 1000.0
ris. mun.: 20/12/2018

Onorevoli Signori
. Urs Lüchinger
. Ugo Cancelli
Consiglieri Comunali
Rispettivi indirizzi

Oggetto: interrogazione no. 998 - "È ragionevole coltivare la canapa light a ridosso di abitazioni primarie?"

Onorevole Signor Lüchinger,
Onorevole Signor Cancelli,

in riferimento alla Vostra interrogazione in oggetto, del 1° dicembre 2018, rispondiamo qui di seguito puntualmente alle domande poste.

1. *Corrisponde al vero che la richiesta di realizzare una coltivazione di canapa light presso il mappale 566 di Davesco-Soragno è sul tavolo del Municipio?*

Nell'ambito della volontà da parte di qualcuno di coltivare canapa su un determinato fondo, il Municipio non è di principio chiamato ad autorizzare alcunché, bensì unicamente ad attestare – nell'ambito della procedura di notifica di competenza cantonale, l'inesistenza d'impedimenti alla coltivazione del prodotto nelle norme comunali. Questo quanto di competenza dello scrivente esecutivo anche nel caso citato nel quesito posto dagli interroganti.

A titolo preliminare evidenziamo che, pur comprendendo e potendo condividere le preoccupazioni degli interroganti e della popolazione che si trova confrontata con simili situazioni, la cosiddetta "canapa light", ovvero la canapa con valori di THC inferiori all'1% non è considerata stupefacente ai sensi della Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup), bensì rientra tra le piante oleaginose e da fibra previste dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi. Si tratta dunque di un prodotto conforme alla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), la cui coltivazione rientra tra le attività agricole ed è dunque tutelata dalla libertà economica, sancita dall'art. 27 della Costituzione federale.

Questo quanto dispone il diritto federale preminente e che non può essere limitato da disposizioni cantonali e/o comunali.

2. *Se sì, quale è la posizione/opinione che il Municipio intende prendere sulla questione del disturbo che queste coltivazioni arrecano agli abitanti che ne subiscono i miasmi? In particolare che posizione prenderà sul caso specifico del mappale 566 di Davesco-Soragno?*

Il Municipio ha ricevuto il formulario di notifica della coltivazione di canapa per la compilazione di quanto di sua competenza, segnatamente il rilascio dell'attestazione municipale a confermare che non esistono impedimenti alla coltivazione della canapa nelle norme comunali.

Contestualmente, lo scrivente esecutivo ha ricevuto una domanda di costruzione per il rifacimento e la completazione di recinzione metallica e cancelli sul medesimo mappale sul quale vi è chi intenderebbe coltivare canapa. Tale avviso è pubblicato dal 3 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019.

Le procedure verranno evase conformemente alle disposizioni legali in vigore, nei tempi e nei modi previsti.

3. *Come intende muoversi il Municipio in proposito? Quali passi intende intraprendere?*

Pur non essendo di principio lo scrivente Municipio d'accordo all'insediamento di coltivazioni di canapa vicino a zone abitate, esso non può che attenersi alle disposizioni legali attualmente in vigore. A questo proposito si evidenzia che il mappale no. 566 RFD di Davesco Soragno è ubicato in zona agricola. Sulla necessità di regolamentare maggiormente la questione, affinché situazioni analoghe non si abbiano a verificare, si tornerà nell'ambito delle prossime risposte.

4. *Quale è il margine di manovra del Municipio per regolare questa attività prima che sia troppo tardi?*

A questa domanda verrà fornita risposta completa al punto seguente, dove vengono illustrate le competenze di Cantone e Comuni nell'ambito della coltivazione della canapa a basso valore di THC.

Come meglio in seguito esposto, allo stato attuale la competenza del Municipio è limitata alla conferma che attesti l'inesistenza d'impedimenti alla coltivazione di canapa nelle normative comunali (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. i Rcan). Nel nostro Comune, se è data la conformità di zona con la coltivazione, non vi sono di principio altri ostacoli alla coltivazione della canapa. Sull'opportunità, possibilità e necessità di inasprire il quadro legislativo comunale, alcune riflessioni verranno esposte in risposta alle seguenti domande.

5. *Quali sono le competenze del Municipio e del Cantone in merito al rilascio dell'autorizzazione di coltivazione della canapa light?*

In Ticino, coltivazione di canapa e vendita al dettaglio di prodotti a base della stessa sono disciplinate dalla Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti del 24 giugno 2002 (Lcan) e dal relativo Regolamento di applicazione del 17 febbraio 2004 (Rcan).

Ad oggi, il Ticino è l'unico Cantone che si è dotato di una normativa che regola tale ambito. Il Concordato latino del 29 ottobre 2010 sulla coltivazione e il commercio di canapa, che avrebbe dovuto fissare alcune regole comuni tra i Cantoni membri della Conferenza latina dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CLDGP) sulla coltivazione e sul commercio della canapa, è stato decretato nullo dal Tribunale federale in data 5 ottobre 2012, per violazione del principio della preminenza del diritto federale, garantito dall'art. 49 Cost. L'annullamento dello stesso è avvenuto prima che il Canton Ticino vi aderisse formalmente.

In Ticino, per quanto attiene la coltivazione di canapa, vale quanto sancito dall'art. 13 LCan, che subordina la coltivazione della canapa all'interno e all'esterno a un obbligo di notifica preventivo, da sottoporre al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale, mediante utilizzo di un modulo ufficiale. Contrariamente alla vendita, la coltivazione non è subordinata ad alcuna autorizzazione, bensì deve unicamente essere notificata (cfr. art. 3 e 13 Lcan).

Come già evidenziato in entrata di risposta, il diritto federale permette unicamente la coltivazione di canapa con tenore di THC inferiore all'1%, mentre prodotti con tenore superiore sono considerati stupefacenti ai sensi della Lstup. La notifica ha validità annuale ed è considerata conforme solo dal momento in cui è stata consegnata tutta la documentazione necessaria ed è stato dato scarico che essa è completa da parte del competente Servizio. Nel contesto delle informazioni da fornire al Servizio cantonale, il modulo ufficiale prevede espressamente la necessità che il Municipio di riferimento attesti l'inesistenza di impedimenti alla coltivazione di canapa nelle normative comunali. Esperita questa verifica, le competenze del Municipio legate all'esclusivo tema della canapa sono esaurite.

6. *Chi ha il compito di allestire un regolamento che disciplini le coltivazioni di canapa, soprattutto quelle all'aperto? Una volta comprese le rispettive competenze tra Comuni e Cantone, perché questo regolamento non è ancora stato allestito malgrado il Cantone abbia espressamente indicato che l'avrebbe redatto, rispondendo ad un atto parlamentare del deputato Giorgio Galusero del 10 luglio 2017?*

Si prende atto che rispondendo alla citata interrogazione del Deputato Giorgio Galusero, il 23 agosto 2017 il Consiglio di Stato - appellandosi all'importanza rivestita dall'agricoltura per il nostro Cantone - riteneva di non dover intervenire ad ostacolare le attività imprenditoriali dei cittadini, fintanto che esse vengono svolte nel completo rispetto delle normative in vigore. In particolare il Governo rispondeva che *“Il nostro ruolo implica quindi un delicato lavoro di mantenimento dell'equilibrio tra la libertà economica da una parte e la promozione di una produzione diversificata e la garanzia dell'approvvigionamento della popolazione dall'altra ”*.

Più interessante è però evidenziare la risposta fornita dal Governo cantonale il 28 febbraio 2018 ad una mozione presentata sempre da Giorgio Galusero e denominata *“Per una regolamentazione più severa e uniforme della vendita e della coltivazione della canapa ”* (cfr. Messaggio governativo no. 7502), nella quale indicava che *“è però intenzione del Cantone valutare una rielaborazione, nei prossimi mesi e dopo ulteriori verifiche giuridiche, delle disposizioni cantonali in materia di canapa, proponendo delle soluzioni praticabili e reali che tengano conto della compatibilità con il diritto di rango superiore*

e dell'obiettivo originario della legge, ovvero il controllo e la sorveglianza del territorio da parte delle autorità, usando i margini di manovra che gli spettano e adeguando ancor di più la legge al nuovo fenomeno della cosiddetta "canapa light". Tale obiettivo, però, non può essere evaso con la presente, differendo completamente dalle richieste della suddetta mozione e non rappresentando nemmeno un controprogetto".

Pertanto, lo scrivente esecutivo prende atto con piacere dell'intenzione espressa dal Governo cantonale di chinarsi sul tema, con la speranza da parte nostra che ciò possa avvenire in tempi brevi. In effetti, occorre evidenziare che a nostro avviso una soluzione che regolamenti almeno i principi in una base legale emanata dal Cantone è la via preferibile e più praticabile.

È noto che numerosi Comuni hanno regolamentato il tema della vendita e della coltivazione della canapa a livello di Ordinanza Municipale, introducendo in particolare disposizioni simili e che prevedono un divieto di coltivazione e di vendita del prodotto all'interno di un raggio di 200-300 metri da strutture considerate sensibili, quali in particolare strutture sportive o ricreative, parchi gioco, scuole, chiese o altri luoghi di culto, istituti per anziani e portatori di handicap, oratori, foyer, ecc.

L'adozione di tali norme è tuttavia stata recentemente sconfessata dal Consiglio di Stato che, nel caso specifico dell'Ordinanza Municipale del Comune di Bellinzona, ha accolto il ricorso di un cittadino che contestava la fissazione di alcune specifiche zone in cui era stata vietata la vendita dal dettaglio di canapa. L'autorità governativa ha precisato che lo strumento dell'ordinanza municipale non è una sufficiente base legale per limitare un'attività tutelata dalla libertà economica. L'adozione di un'Ordinanza municipale è pertanto esclusa. Resta aperta la possibilità di emanare un regolamento comunale o di agire con strumenti pianificatori quali varianti di piano regolatore, ma ciò chiaramente presuppone un iter lungo.

Premesso che è seria intenzione dello scrivente esecutivo quella di chinarsi in modo approfondito sulle possibilità offerte dalla legge per evitare situazioni di conflitto tra cittadini e coltivazioni maleodoranti, va anche evidenziato che a nostro giudizio, è l'autorità cantonale innanzitutto quella che deve fornire precise risposte alle concrete possibilità compatibili con il diritto superiore.

Altri Comuni, come ad esempio Magliaso e Coldrerio per citare gli ultimi in ordine di tempo di cui si è parlato anche sui media locali, hanno avuto problemi simili a quello evidenziato dagli interroganti. In questo senso, è intenzione dello scrivente esecutivo quella di inviare in tempi brevi una missiva all'indirizzo del Governo cantonale, con invito a volersi chinare sulle possibilità di emanare normative cantonali chiare, o per lo meno di fornire risposte chiare ai Comuni in merito alle proprie possibili competenze nel settore.

7. Quali margini di manovra ha il cittadino per opporsi a questa attività per tutelare la propria salute?

A titolo di premessa si chiarisce che nonostante l'evidente fastidio che può provocare in determinati periodi dell'anno l'odore di una coltivazione della canapa, non risulta allo scrivente esecutivo che questo possa comportare conseguenze nefaste per la salute delle persone.

Detto ciò, il Municipio della Città di Lugano è consapevole che il margine di manovra di un cittadino per opporsi a questa attività è limitato. La procedura di notifica prevista dalla Lcan non prevede infatti il diritto per i terzi di essere sentiti: se un incarto è completo e compilato correttamente, il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale rilascia una dichiarazione al coltivatore, informandolo circa la conformità della sua notifica con le disposizioni di legge.

Come evidenziato anche dall'On. Direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali in una sua lettera inviata ai cittadini di Magliaso e di cui riferisce il Corriere del Ticino di lunedì 10 dicembre 2018, nei casi concreti le persone toccate possono avvalersi delle facoltà loro concesse dal Codice civile e rivolgersi al competente foro civile per chiedere la cessazione di molestie provocate da eccessi pregiudizievoli alla proprietà del vicino. Lo scrivente esecutivo è consapevole però del fatto che non si tratta di una risposta ottimale alle preoccupazioni dei cittadini e degli interroganti, in quanto l'azione civile è lunga, costosa e soprattutto presuppone la concreta esistenza di una fattispecie molesta e non può essere invocata preventivamente.

8. *Nell'intero Comune di Lugano, quante situazioni simili e/o uguali a quella del mappale 566 di Davesco-Soragno sono potenzialmente suscettibili di inceppare nel medesimo problema?*

Come già evidenziato, al presentarsi del caso concreto, il Municipio è tenuto unicamente ad attestare l'esistenza di eventuali impedimenti alla coltivazione di canapa nelle norme comunali. Le situazioni simili e potenzialmente suscettibili di inceppare nel medesimo problema non sono pertanto quantificabili.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi, Onorevole Signor Lüchinger e Onorevole Signor Cancelli, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

Avv. M. Borradori  R. Bregy

C.p.c.:

- . Consiglio Comunale
- . Municipio
- . Divisione Affari Giuridici
- . Divisione Edilizia Privata
- . Divisione Pianificazione, Ambiente e Mobilità
- . Divisione Polizia